

# Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Messaggio 7 maggio 2019, n.2752

**Oggetto: Chiarimenti in materia di adempimenti del richiedente la indennità NASpl in forma anticipata.**

Sono pervenuti da talune Direzioni regionali, anche per le vie brevi, numerosi quesiti relativi alle modalità di gestione delle domande di anticipazione NASpl rispetto al paragrafo 7 della circolare INPS n. 174 del 2017.

## **A. Domanda di anticipazione NASpl per lo svolgimento di attività libero professionale da parte di persona fisica.**

Per quanto concerne i casi di domande di anticipazione NASpl presentate da percettori della prestazione che intendono avvalersi dell'anticipazione per attività autonoma libero professionale per il cui svolgimento si richiedono, tra gli altri, gli adempimenti dell'apertura della partita IVA si osserva quanto segue.

Per lo svolgimento delle attività libero professionali non si richiede, al professionista, l'adempimento della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa di cui al D.L. n. 7 del 2007 convertito in legge n. 40 del 2007 da effettuare all'Ufficio del Registro delle Imprese, richiamato al paragrafo 7.b della citata circolare INPS n. 174 del 2017.

In ragione di quanto sopra si fa presente che il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di anticipazione decorre:

- dalla data di apertura della partita IVA;
- dalla data di effettivo inizio dell'attività libero professionale, se tale data non coincide con la data di apertura della partita IVA ma è successiva alla stessa. Al riguardo si precisa che laddove l'assicurato, percettore della prestazione NASpl, abbia aperto una partita IVA finalizzata nel tempo allo svolgimento di attività libero professionale e non abbia tuttavia presentato domanda di anticipazione NASpl nel termine di trenta giorni dalla data di apertura della partita IVA, lo stesso potrà continuare a percepire l'indennità NASpl in forma mensile nell'ipotesi in cui - nel termine di 30 giorni dalla apertura della partita IVA - abbia comunicato all'Istituto il reddito lordo annuo presunto che, in assenza di svolgimento di attività libero professionale, dovrebbe essere pari a zero. In tale ultima ipotesi l'assicurato potrà utilmente presentare domanda di anticipazione della indennità NASpl nel termine di 30 giorni dalla data di effettivo inizio dell'attività.

**B. Ulteriori chiarimenti in materia di “adempimenti del richiedente” l'anticipazione NASpl di cui al paragrafo 7.b della circolare n. 174 del 2017.**

Si forniscono di seguito ulteriori chiarimenti in ordine all'adempimento legislativamente previsto della Comunicazione Unica per la nascita d'impresa di cui al Decreto legge n. 7 del 2007 convertito in legge n. 40 del 2007.

Gli adempimenti oggetto della Comunicazione Unica possono essere, tra gli altri, i seguenti:

1. “Nuova impresa con immediato inizio attività economica”. L'impresa viene costituita e comincia immediatamente la propria attività economica;
2. “Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica”. L'impresa viene costituita ed inizia l'attività solo in un secondo momento.
3. “Inizio attività per impresa già iscritta al Registro delle Imprese”. Un'impresa già iscritta nel Registro delle Imprese inizia la propria attività economica.

Nel secondo e terzo caso la comunicazione dell'inizio attività avviene in un momento successivo a quello della costituzione.

In ragione di quanto sopra:

- nella ipotesi di cui al punto 1. - costituzione dell'impresa con immediato inizio dell'attività - il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione della prestazione NASpl decorre dalla data della Comunicazione unica avente ad oggetto la costituzione della nuova impresa con immediato inizio dell'attività economica;
- nell'ipotesi di cui al punto 2. in cui l'assicurato percettore della prestazione NASpl abbia effettuato la Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa avente ad oggetto la “Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica” lo stesso può:
  - presentare comunque la domanda di anticipazione della prestazione entro 30 giorni dalla data della Comunicazione unica avente ad oggetto la “Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica”;
  - qualora intenda chiedere l'anticipazione della prestazione solo dopo la comunicazione di inizio attività l'assicurato può nel termine di 30 giorni da detta ultima Comunicazione, presentare utilmente la domanda per l'anticipazione della prestazione di cui è titolare;
- nell'ipotesi di cui al punto 3. in cui l'assicurato percettore della prestazione NASpl abbia effettuato la Comunicazione “Inizio attività per impresa già iscritta al Registro delle Imprese” il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione della prestazione decorre dalla data della predetta Comunicazione di inizio attività.

In tale ultima ipotesi - rispetto alla quale era stata in un primo momento effettuata la comunicazione di “Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica” e in un secondo momento la comunicazione di “inizio attività per impresa già iscritta al registro delle imprese” - nel tempo intercorrente tra le due Comunicazioni, si può ritenere di esimere il soggetto dalla comunicazione del reddito considerato che l'impresa risulta inattiva anche dalla visura camerale.